

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1645/97 della Commissione, del 19 agosto 1997, che rettifica il regolamento (CE) n. 1629/97 che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali 1
- Regolamento (CE) n. 1646/97 della Commissione, del 19 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2
- Regolamento (CE) n. 1647/97 della Commissione, del 19 agosto 1997, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso 4

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

97/554/CE, Euratom:

- ★ **Decisione n. 2/97 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, del 4 agosto 1997, relativa all'adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione** 5

Commissione

97/555/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici** (!) 9

(!) Testo rilevante ai fini del SEE

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

- * **Decisione della Commissione, del 14 luglio 1997, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS) ⁽¹⁾** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1645/97 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 1997****che rettifica il regolamento (CE) n. 1629/97 che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 1629/97 della Commissione⁽⁴⁾, ha fissato le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali;

considerando che da una verifica è emerso che la versione pubblicata non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che è quindi necessario rettificare il suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1629/97 è sostituito dall'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Per le azioni comunitarie di aiuto alimentare a destinazione della Corea del Nord è fissata una restituzione di 367 ECU/t per i prodotti del codice NC 1006 30.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1997.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1997.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1997, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 1646/97 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1997.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0709 90 79	052	61,8
	999	61,8
0805 30 30	052	63,5
	388	66,9
	524	69,3
	528	56,4
	999	64,0
0806 10 40	052	124,3
	400	189,1
	600	103,7
	624	190,0
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	999	151,8
	388	72,3
	400	61,0
	508	60,2
	512	27,9
	524	63,4
	528	57,8
	804	68,5
0808 20 57	999	58,7
	052	71,0
	388	45,4
	512	85,1
0809 30 41, 0809 30 49	528	41,9
	999	60,9
	052	79,2
	999	79,2
0809 40 30	052	51,6
	064	68,0
	066	52,8
	624	250,3
	999	105,7

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1647/97 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 1997****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1376/97 della Commissione, del 17 luglio 1997, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1997 — 30 giugno 1998)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1376/97 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 1997/1998; che, per le domande di diritti d'importazione, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentato negli Stati membri salve l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1376/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,617 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1997.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 18. 7. 1997, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 2/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E
LA ROMANIA, DALL'ALTRO**

del 4 agosto 1997

**relativa all'adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della
Romania a programmi comunitari nei settori della formazione, della gioventù e
dell'istruzione**

(97/554/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro⁽¹⁾,

visto il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica della Romania, dall'altro, relativo alla partecipazione della Romania ai programmi comunitari⁽²⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo addizionale, la Romania può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, in particolare nei settori della formazione, della gioventù e dell'istruzione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 suddetto del protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania alle attività di cui all'articolo 1,

DECIDE:

Articolo 1

La Romania partecipa ai programmi della Comunità europea «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e

«Socrates», secondo le condizioni e le modalità di partecipazione definite negli allegati I e II, che fanno parte integrante della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica per la durata dei programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 1997.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 30. 12. 1995, pag. 40.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE DELLA ROMANIA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI», «GIOVENTÙ PER L'EUROPA» E «SOCRATES».

1. La Romania partecipa a tutte le azioni che rientrano nel quadro dei programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates» (in prosieguo denominati «i programmi») nel rispetto, fatte salve disposizioni contrarie della presente decisione; degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 94/819/CE del Consiglio, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale nella Comunità europea, con la decisione n. 818/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante adozione della terza fase del programma «Gioventù per l'Europa», e con la decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Socrates».
2. — Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini rumeni ammissibili sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e le persone ammissibili nella Comunità.
— Le azioni di preparazione e di formazione linguistica previste dal programma riguardano le lingue ufficiali della Comunità. In circostanze eccezionali si potranno accettare altre lingue, qualora ciò sia necessario per l'attuazione del programma.
3. Per garantire la dimensione comunitaria dei programmi, le azioni e i progetti transnazionali proposti dalla Romania devono includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo è determinato, nel quadro dell'attuazione del programma, in base alla natura delle attività, al numero dei partecipanti al progetto e al numero dei paesi che partecipano al programma. Le azioni e i progetti realizzati soltanto dalla Romania e da Stati dell'EFTA-SEE o da altri paesi terzi, compresi quelli che, avendo concluso un accordo di associazione con la Comunità, possono partecipare ai programmi, non beneficiano dell'aiuto finanziario della Comunità.
4. In base alle disposizioni in materia contenute nelle decisioni relative ai programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates», la Romania fornisce le strutture e i meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le misure necessarie al coordinamento e all'organizzazione, sul piano nazionale, dell'attuazione dei programmi.
5. La Romania versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee per coprire il costo della sua partecipazione ai programmi.
Il comitato di associazione può procedere all'adeguamento di tale contributo, ogniqualvolta ciò sia necessario.
6. La Comunità, i suoi Stati membri e la Romania si adoperano in ogni modo, nel quadro delle disposizioni esistenti, per favorire la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, personale amministrativo delle università, giovani, e altre persone ammissibili, che viaggiano tra la Romania e gli Stati membri della Comunità a motivo della loro partecipazione ad azioni che rientrano nella presente decisione.
7. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee e in base alle disposizioni in materia di controllo e valutazione dei programmi, contenute rispettivamente negli articoli 10, 9 e 8 delle decisioni relative ai programmi «Leonardo da Vinci», «Gioventù per l'Europa» e «Socrates», la partecipazione della Romania ai programmi viene costantemente e congiuntamente sorvegliata dalla Commissione delle Comunità Europee e dalla Romania. La Romania presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività stabilite dalla Comunità in questo contesto.
8. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 6 della decisione relativa al programma «Leonardo da Vinci», all'articolo 6 della decisione relativa al programma «Gioventù per l'Europa» ed all'articolo 4 della decisione relativa al programma «Socrates», la Romania è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento che si tengono in relazione a qualsiasi aspetto dell'attuazione della presente decisione prima delle riunioni periodiche dei comitati. La Commissione informa la Romania sui risultati raggiunti nelle suddette riunioni periodiche.
9. La lingua utilizzata nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi, è una delle lingue ufficiali della Comunità.

ALLEGATO II

**CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA ROMANIA A «LEONARDO DA VINCI», «SOCRATES»
E «GIOVENTÙ PER L'EUROPA»**

1. Il contributo finanziario della Romania copre i seguenti elementi:

- le sovvenzioni o gli altri aiuti finanziari accordati ai partecipanti rumeni nel quadro dei programmi;
- l'aiuto finanziario dei programmi al funzionamento delle agenzie nazionali, se applicabile;
- i costi amministrativi supplementari legati alla gestione dei programmi da parte della Commissione delle Comunità europee e determinati dalla partecipazione della Romania.

2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari versati ai programmi da beneficiari e agenzie nazionali rumeni non deve eccedere il contributo versato dalla Romania, previa deduzione dei costi amministrativi supplementari.

Qualora il contributo versato dalla Romania al bilancio generale delle Comunità europee, previa deduzione dei costi amministrativi supplementari, fosse superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti da agenzie nazionali e beneficiari rumeni nel quadro dei programmi, la Commissione rinvia il saldo all'esercizio finanziario successivo ed esso è dedotto dal contributo dell'anno successivo. Se un'eccedenza di questo tipo permane alla fine dei programmi, l'importo corrispondente è rimborsato alla Romania.

3. Leonardo da Vinci

A partire dal 1997, il contributo annuale della Romania ammonta a 4 500 000 ecu. Da questo importo, 300 000 ecu sono destinati ai costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Romania.

4. Socrates

Il contributo della Romania è il seguente:

- 3 481 000 ecu nel 1997, per la sua partecipazione al capitolo II (insegnamento scolastico, Comenius) e al capitolo III (azioni trasversali). Da questo importo, 228 000 ecu sono destinati ai costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Romania.
- 7 911 000 ecu nel 1998 e nel 1999, per la sua partecipazione all'intero programma «Socrates», compreso il capitolo I (Erasmus). Da questo importo, 518 000 ecu sono destinati ai costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Romania.

5. Gioventù per l'Europa

Il contributo della Romania è il seguente

- 575 000 ecu nel 1997 per la partecipazione alle azioni A.I e B.I. Da questo importo, 40 000 ecu sono destinati ai costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Romania;
- 725 000 ecu nel 1988 e 1 332 000 ecu nel 1999 per la partecipazione a tutte le azioni del programma, ad eccezione dell'azione D. Di tali somme, un importo annuo di 50 000 ecu nel 1998 e 80 000 ecu nel 1999 servirà a coprire i costi amministrativi supplementari legati alla gestione del programma da parte della Commissione, determinati dalla partecipazione della Romania.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

Dopo l'entrata in vigore della presente decisione ed all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invia alla Romania una richiesta di fondi, che corrisponde al suo contributo ai costi, previsto dalla decisione.

Questo contributo è espresso in ecu e versato su un conto bancario in ecu della Commissione.

La Romania versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in base alla richiesta di fondi e al più tardi tre mesi dopo l'inoltro di tale richiesta. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al versamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante dovuto alla data di scadenza. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria nel corso del mese di scadenza, per le sue operazioni in ecu ⁽¹⁾, aumento di 1,5 punti di percentuale.

7. La Romania paga i costi amministrativi supplementari, di cui ai punti 3, 4 e 5 attingendo dal suo bilancio nazionale.
8. La Romania paga il 20 %, 59 % e 60 % dei rimanenti costi derivanti dalla sua partecipazione ai programmi attingendo, rispettivamente, dal bilancio nazionale del 1997, 1998 e 1999.

Con riserva delle consuete procedure di programmazione PHARE, il restante 80 %, 41 % e 40 % sono coperti, rispettivamente, dal programma indicativo nazionale annuale PHARE per la Romania degli anni 1997, 1998 e 1999.

⁽¹⁾ Tasso pubblicato mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — serie C.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda cementi, calcestruzzi da costruzione e altri leganti idraulici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti utilizzato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che pertanto occorre precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, le modalità di attuazione delle due procedure con riferimento all'allegato III, in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione applicato in fabbrica a cura del fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La conformità dei prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati relativi alle norme armonizzate.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Calci da costruzione, tra cui:**

Malte a base di calce
Malte a base di calci dolomitiche
Malte a base di calci idrauliche

*ALLEGATO II***Cementi comuni, tra cui:**

Cementi Portland:

Cementi Portland composti: cementi Portland addizionati di scorie: A-S e B-S; Cementi Portland addizionati di fumo di silice: A-D; Cementi Portland pozzolanici: naturali A-P, naturali B-P, artificiali A-Q e artificiali B-Q; Cementi Portland addizionati di ceneri volanti: silicei A-V, silicei B-V, calcarei A-W e calcarei B-W; Cementi Portland addizionati di piroscisto: A-T e B-T; Cementi Portland addizionati di calcare: A-L e B-L; Cementi Portland composti: A-M e B-M

Cementi di altoforno: A, B e C

Cementi pozzolanici: A e B

Cementi composti: A e B

Cementi speciali, tra cui:

Cementi a basso calore di idratazione

Cementi resistenti ai solfati

Cementi bianchi

Cementi resistenti all'acqua marina

Cementi a basso tenore di alcali

Cementi addizionati di alluminato di calcio

Cementi per muratura

Leganti idraulici per strade

ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

CEMENTI, CALCI DA COSTRUZIONE E ALTRI LEGANTI IDRAULICI

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Usi previsti	Livelli o classi	Sistemi di attestazione della conformità
Cementi comuni, tra cui: — Cementi Portland — Cementi Portland composti: Cementi Portland addizionati di scorie Cementi Portland addizionati di fumo di silice Cementi Portland pozzolanici Cementi Portland addizionati di ceneri volanti Cementi Portland addizionati di piroscisto Cementi Portland addizionati di calcare Cementi Portland composti — Cementi di altoforno — Cementi pozzolanici — Cementi composti	Preparazione di calcestruzzo, malte, malte liquide e altre miscele per la costruzione e la fabbricazione di prodotti da costruzione	—	1 +
Cementi speciali, tra cui: — Cementi a basso calore di idratazione — Cementi resistenti ai solfati — Cementi bianchi — Cementi resistenti all'acqua marina — Cementi a basso tenore di alcali		—	1 +
Cementi addizionati di alluminato di calcio		—	1 +
Cementi per muratura		—	1 +
Calci da costruzione, tra cui: — Malte a base di calce — Malte a base di calci dolomitiche — Malte a base di calci idrauliche		—	2
Leganti idraulici per strade	Preparazione di calcestruzzo, malte, malte liquide e altre miscele per la stabilizzazione di sottofondi di strade	—	2 +

-
- Sistema 1 +: cfr. allegato III, punto 2, i) della direttiva 89/106/CEE, con prove per sondaggio di campioni prelevati in fabbrica.
- Sistema 2: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, inclusa la certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione (senza sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli della produzione nella fabbrica).
- Sistema 2 +: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, inclusa la certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica.
-

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica della caratteristica, se egli non desidera dichiarare la prestazione del prodotto in questo senso.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1997

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai sistemi/kit complessi per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/556/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure contemplate dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che pertanto occorre precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'allegato III, in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della possibilità 1,

senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base alla procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti per il benessere unico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(²) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Sistemi/kit per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto»), che utilizzano prodotti classificati come A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾ o C ⁽¹⁾ e A (senza dover essere sottoposti a prove) D, E o F con riferimento alla loro reazione al fuoco, destinati all'applicazione su pareti esterne soggette ai requisiti di reazione al fuoco e sistemi/kit per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto»), destinati all'applicazione su pareti esterne non soggette ai requisiti di reazione al fuoco.

Sistemi/Kit per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto»), che utilizzano prodotti classificati come A ⁽²⁾, B ⁽²⁾ o C ⁽²⁾ con riferimento alla loro reazione al fuoco, destinati all'applicazione su pareti esterne soggette ai requisiti di reazione al fuoco.

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

⁽²⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

ALLEGATO II

GRUPPO DI PRODOTTI

SISTEMI/KIT PER L'ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO, SUPPORTI DI INTONACO (DENOMINATI «A CAPPOTTO») (1/1)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si richiede all'EOTA (Organizzazione europea per il benessere tecnico) di specificare il seguente sistema di attestazione della conformità nell'ambito dei mandati per il benessere tecnico europeo:

Prodotto	Uso previsto	Livelli o classi (Reazione al fuoco)	Sistema di attestazione della conformità
Sistemi/kit per l'isolamento termico esterno, supporti di intonaco (denominati «a cappotto») (ETICS)	su pareti esterne soggette ai requisiti di reazione al fuoco	A (1)-B (1)-C (1)	1
		A (2)-B (2)-C (2) A (senza prove) D-E-F	2+
	su pareti esterne non soggette ai requisiti di reazione al fuoco	qualsiasi	2+

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2, i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio dei campioni.

Sistema 2+: cfr. allegato III, punto 2, ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, inclusa la certificazione del controllo di produzione in fabbrica da parte di un organismo riconosciuto in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica.

(1) Materiali per i quali la reazione al fuoco è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

(2) Materiali per i quali la reazione al fuoco non è suscettibile di modifica durante il processo produttivo.

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.